

COMUNE DI MOLVENO

**MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO AMBULANTE**

Oggetto: L.P. 22.12.1983, n. 46, art. 27 "Modifiche alla disciplina del commercio ambulante".

Il Relatore comunica:

- ◇ con deliberazione n. 132 di data 23 dicembre 1991 questo Comune ha approvato la disciplina del commercio ambulante regolamentandone, puntualmente, tutti gli aspetti essenziali: entità dei posteggi, classificazione, tassa di posteggio e quant'altro alla stessa attinente;
- ◇ visto il D.P.G.P. 26 novembre 1993 n. 23-102/Leg., che ha apportato modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983 n. 46, in particolare per il settore del commercio ambulante;
- ◇ vista la necessità di apportare variazioni al vigente strumento programmatico al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate al livello provinciale;

La proposta così elaborata, preliminarmente verificata dalla Amministrazione, viene ora sottoposta all'esame del Consiglio comunale per la necessaria approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ◇ udita la relazione dell'Assessore competente;
- ◇ uditi gli interventi dei consiglieri, che risulteranno riportati nel verbale relativo alla seduta;
- ◇ vista la L.P. 22 dicembre 1983 n. 46 e s.m., nonché le direttive dettate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di commercio ambulante (artt. 20, 21 e 22 delle Norme di attuazione del Piano Provinciale di Politica Commerciale, adottate con deliberazione n. 5544 di data 12.06.1987 e s.m.);
- ◇ visto il D.P.G.P. 26 novembre 1993, n. 23 - 102/Leg.;
- ◇ con voti favorevoli , contrari , astenuti , espressi

DELIBERA

di modificare la disciplina del commercio ambulante nei modi e nelle forme contenute negli Allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Allegato A

*Il presente Allegato A) "Norme di attuazione" sostituisce
il precedente Allegato A) "Norme di attuazione".*

NORME DI ATTUAZIONE

- Articolo 1 - Obiettivi programmatici*
- Articolo 2 - Autorizzazioni*
- Articolo 3 - Attività di commercio ambulante nei mercati*
- Articolo 4 - Mercati ambulanti saltuari (Fiere)*
- Articolo 5 - Posteggi di mercato e isolati*
- Articolo 6 - Commercio itinerante*
- Articolo 7 - Altri mercati*
- Articolo 8 - Permessi temporanei*
- Articolo 9 - Casi di deroga*
- Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali*

Art. 1
Obiettivi programmatici

1. L'Amministrazione comunale intende con il presente Piano:

- a) favorire una giusta integrazione fra la rete distributiva esistente e il commercio ambulante, riconoscendo a questo una preziosa funzione economica e sociale;*
- b) assicurare la presenza di un livello minimo di servizi commerciali nelle aree economicamente meno privilegiate.*

Art. 2
Autorizzazioni

- 1. Il rilascio di autorizzazioni di tipo a) e b) è subordinato all'esistenza di posteggi disponibili nell'ambito dei mercati periodici o dei posteggi isolati istituiti con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 27 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 e degli articoli 35 e 36 del regolamento di esecuzione della stessa.*
- 2. Il rilascio di autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante non è sottoposto a limiti di tipo quantitativo, bensì solo al rispetto delle procedure, requisiti e condizioni stabilite dagli articoli 25 e 26 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 e dalle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 del Regolamento di esecuzione della stessa.*

Art. 3

Attività di commercio ambulante nei mercati

- 1. Il funzionamento dei mercati e dei posteggi isolati vengono disciplinati con apposito regolamento comunale.*

Art. 4

Mercati ambulanti saltuari (Fiere)

- 1. Le fiere tradizionali, come eventualmente indicate nell'Allegato B), hanno svolgimento sulle aree a ciò destinate.*
- 2. Nuove fiere possono essere istituite ai sensi della L.P. 22 dicembre 1983 n. 46, articoli 5 e 27, con apposito provvedimento che dispone:*
 - a) la data di svolgimento;*
 - b) il numero di posteggi per settore merceologico;*
 - c) ogni altro elemento utile ai fini di una loro corretta funzionalità.*

Art. 5

Posteggi di mercato e isolati

- 1. Il numero dei posteggi determinati, tenuto conto della domanda in eccesso o in difetto rispetto a quella assorbita dal commercio ambulante comunque esercitato, è riportato nella Tavola 5 e gli stessi sono assegnati tenuto conto di quanto disposto nei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 21 del Piano provinciale di politica commerciale e secondo le modalità e criteri stabiliti dall'articolo 35 del regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.*
- 2. All'interno del mercato sono individuati posteggi da assegnare con priorità agli agricoltori che esercitano la vendita del proprio prodotto ai sensi della legge 59/1963 e successive modificazioni.*

Art. 6

Commercio itinerante

- 1. Il commercio ambulante senza posto fisso, meglio noto come itinerante, è svolto su area pubblica mediante sosta breve, di norma con l'ausilio dell'automezzo e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.*
- 2. Ai sensi dell'articolo 36, 5° comma del regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46, i titolari dell'autorizzazione di tipo c) e gli agricoltori che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante non possono sostare nello stesso punto per più di due ore al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra loro almeno duecento metri.*
- 3. Ai sensi dell'articolo 25, 4° comma della L.P. 22 dicembre 1983 n. 46, tenuto conto che non è possibile esercitare un efficace controllo igienico-sanitario dei prodotti alimentari venduti in forma itinerante, e che per motivi di viabilità e di traffico, nonché per esigenze di parcheggio non risulta possibile precludere quotidianamente all'utenza l'uso delle vie, piazze e marciapiedi come di seguito specificato, il commercio ambulante in forma itinerante non è consentito nelle seguenti aree: intero centro storico, parcheggi pubblici, spiagge, Via Lungolago (dal Ponte Rio Massò a Via Marocchi).
Più in generale, detta forma di commercio non è comunque consentita in prossimità di incroci, in prossimità di attraversamenti pedonali e qualora si configurino situazioni di pericolo, come individuabili da quanto disposto dalla normativa del codice della strada.*
- 4. Il Sindaco, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, potrà vietare con apposita ordinanza detta forma di commercio anche per esigenze di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.*
- 5. Lo svolgimento dell'attività commerciale in forma ambulante è comunque soggetto alla normativa sugli orari delle attività di vendita stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale.*

Art. 7
Altri mercati

- 1. Il Consiglio comunale può istituire mercati specializzati di carattere straordinario, purchè riservati ai settori merceologici non sottoposti a criteri di programmazione, assegnando i relativi posteggi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35, 9° comma, del regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983 n. 46, dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.*

Art. 8
Permessi temporanei

1. *Al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento di esecuzione della L.P. 22.12.1983 n. 46, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze (manifestazioni varie, feste patronali, etc.) possono essere concessi posteggi isolati nel numero massimo e nelle aree che saranno previste con apposito provvedimento.*

Art. 9
Casi di deroga

1. *Qualora nel comune venisse a determinarsi la totale assenza di esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa concernenti i settori dei beni di prima necessità (tabelle merceologiche I/1, VI), nè fosse possibile istituire sulla base delle norme del presente Piano dei posteggi relativi a detti settori, è possibile provvedere attraverso l'attivazione in deroga di un posteggio isolato per ciascuno dei predetti settori.*
2. *L'assegnazione dei posteggi è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento della L.P. 46/1983.*

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per quanto non previsto nel presente Piano trovano applicazione le norme contenute nella L.P. 22 dicembre 1983 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, nel Regolamento di esecuzione della stessa, nonché nei Piani di politica commerciale provinciale e comprensoriale.*

Allegato B)

***Il presente Allegato B) sostituisce la Tavola 5
"Commercio ambulante: posteggi determinati"
del precedente Piano del commercio ambulante
approvato con delibera n. 132 dd. 23.12.1991.***

COMUNE DI MOLVENO

SETTORI MERCEOLOGICI	MERCATO DI SERVIZIO (più di 4 posteggi)			MERCATO DI VICINATO (da 2 a 4 posteggi)			POSTEGGI ISOLATI PERIODICI (un solo posteggio)			
	DURATA ANNUA	DURATA STAGIONALE		DURATA ANNUA	DURATA STAGIONALE		FREQUENZA	DURATA	GIORNO di SVOLGIMENTO	LOCALITA' di
		n. post.	ESTIVA n. post.		INVERN. n. post.	n. post.				
formaggi/salumi (tab. I/1)										
frutta/verdura (tab. VI)	2									
abbigl. (tab. IX-X-XA-XIV/22-39)	38									
calzature/pelletterie (tab. XI)	9									
elettricità/casaling. (tab. XII/2)										
arredamento (tab. XII/3)										
piante e fiori (tab. XIV/3)										
cartoleria (tab. XIV/17)										
libri (tab. XIV/18)										
altri: elettronica	2									
altri: dolciumi	1									
altri: giocattoli	4									
altri: articoli per turisti	3									
altri: articoli decorativi	3									
altri: bigiotteria/profumeria	2									
altri: accessori auto	1									
TOTALE POSTEGGI	65									

LEGENDA: n. post. indica il numero di posteggi determinati con delibera comunale o, in ogni caso, quelli oggetto di effettiva concessione
NOTA BENE: Per ognuno dei mercati (di servizio e di vicinato) indicare:

- 1) **FREQUENZA** (giornaliera/settimanale/bisettimanale/quindecimale/mensile/bimensile)
- 2) **GIORNO DI SVOLGIMENTO** (lunedì, martedì, ecc.; 1° e 2° giovedì del mese, ecc.)
- 3) **LOCALITA' DI SVOLGIMENTO** (frazione o zone)

MERCATO DI SERVIZIO	MERCATO DI VICINATO
1) Quindicinale	1)
2) 1° e 3° Lunedì di luglio e 2° agosto; 1° Lunedì di settembre	2)
3) Località Ischia (cfr. planimetria)	3)

FIERE (mercati saltuari)		
	Giorno svolgimento	Num. posteggi
Denominazione		

